

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1141-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1985 in un testo risultante dalla unificazione di disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1804 e 2026)

**d'iniziativa dei deputati CASINI Carlo; CRESCO, TESTA,
ZAVETTIERI, DIGLIO e FIANDROTTI**

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1985 (V. Stampato Camera n. 1804-2026-B)

nuovamente modificato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 maggio 1985

Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorchè non più in servizio, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.